



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: mariotedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare 07 agosto 2009, n. 19 – Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”. Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile.

(omissis)

1. A seguito della pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 128 alla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, della legge in oggetto, che entrerà in vigore l'8 agosto 2009 e, di seguito alla nota del Capo di gabinetto - in data 5 agosto 2009 prot. n. 11001/118/5 - si forniscono indicazioni operative in materia di anagrafe e stato civile.

2. L'articolo 1, comma 15 integra l'articolo 116 del codice civile, rubricato “Matrimonio dello straniero nella Repubblica”.

Si riporta il testo del primo comma dell'art. 116 c.c., con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: “Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio *nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano*”.

Pertanto dall'entrata in vigore della legge in esame, il matrimonio dello straniero (extracomunitario) è subordinato alla condizione che lo stesso sia regolarmente soggiornante sul territorio nazionale. Tale condizione deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio. In assenza della suddetta condizione l'ufficiale dello stato civile non può compiere gli atti richiesti.

I documenti che attestano la regolarità del soggiorno sono: permesso di soggiorno; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione.

Per i soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n. 68 non è richiesto il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso non sia superiore a tre mesi. In tali ipotesi la regolarità del soggiorno del nubendo può essere attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero, dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dovrà esibire:

- a) il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- b) la domanda di rilascio del permesso di soggiorno presentata allo Sportello unico per l'immigrazione;

c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa di rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare dovrà esibire:

a) il visto d'ingresso;

b) la copia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico dell'immigrazione;

c) la ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta del permesso di soggiorno.

Per contrarre matrimonio lo straniero in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno dovrà esibire:

a) la ricevuta della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;

b) il permesso da rinnovare, al fine di verificare che la presentazione dell'istanza sia avvenuta nei termini di legge.

3. Il comma 22, lett. g), dell'articolo 1 modifica l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998 rubricato "Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno".

Di seguito si riporta il testo del citato comma 2, con le modifiche introdotte, evidenziando in corsivo la parte aggiunta dalla nuova norma: "Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, *per quelli inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie*, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati".

Per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita - dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno trattandosi di dichiarazioni rese, anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto.

L'atto di stato civile ha natura diversa e non assimilabile a quella dei provvedimenti menzionati nel citato art. 6.

4. L'articolo 1, comma 18, ha aggiunto dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge n. 1228/1954, la seguente norma: "*L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie*".

Secondo tale disposizione, è data facoltà al comune di esercitare le proprie competenze in materia sanitaria, controllando le condizioni igienico-sanitarie degli immobili in occasione delle richieste d'iscrizione e di variazione anagrafica.

In tal senso, la nuova disposizione è coerente con l'obbligo di chiedere l'iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 1228/1954.

5. L'articolo 1, comma 28 modifica l'articolo 11, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (regolamento anagrafico) riducendo da un anno a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno, il termine a decorrere dal quale è possibile avviare il procedimento di cancellazione anagrafica dello straniero, per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale di cui all'art. 7, comma 3, dello stesso regolamento. Resta fermo che gli stranieri non deca-

dono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso del soggiorno.

6. L'articolo 3, con il comma 38 sostituisce il terzo comma dell'articolo 2 della legge anagrafica n. 1228/1954 e, con il comma 39 inserisce un comma dopo il terzo del medesimo articolo. Si riporta il nuovo testo in corsivo delle parti modificate: *“Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta d'iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita.*

È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INASALA”.

Le modifiche introdotte riguardano le modalità d'iscrizione anagrafica della persona che non ha fissa dimora e che pertanto non può indicare, al momento della richiesta d'iscrizione, un luogo di dimora abituale presso il quale sia accertabile la propria presenza.

Per tali casi viene precisato che l'interessato all'atto della richiesta di iscrizione deve fornire *“gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”.*

La norma, che si applica alle nuove iscrizioni, intende evitare che all'iscrizione anagrafica presso un domicilio corrisponda una situazione d'irreperibilità dell'interessato.

Si invitano le SS.LL. ad informare i Sindaci del contenuto della presente circolare, facendo riserva di diramare ulteriori indicazioni su eventuali problematiche che dovessero emergere in sede di applicazione della legge in esame.

(omissis)

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili
Sentenza 8 aprile 2010, n. 8326

Regolamento preventivo di giurisdizione – Tribunale ecclesiastico
– Termini processuali – Difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario
– Rapporto di lavoro subordinato

Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo che il Giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, fissando tale momento il termine finale per la proposizione di detto regolamento. Nel caso di specie, rilevato che il regolamento ex art. 41 c.p.c. veniva proposto dopo che il Tribunale di Napoli aveva declinato con sentenza la propria giurisdizione in merito alla domanda proposta nei confronti della Regione Ecclesiastica Campania - Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello, tale richiesta non era stata considerata ammissibile.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Seconda Civile

Sentenza 26 gennaio 2010, n. 1560

Beni immobili – Alienazione – Enti ecclesiastici – Istituto Diocesano per il sostentamento del clero – Vescovo diocesano – Contratto preliminare di vendita – Clausola contrattuale

In caso di sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita da parte di enti soggetti al Vescovo diocesano, la previsione di una clausola che ne subordina l'efficacia alla prescritta autorizzazione canonica consente, in caso di mancata concessione della stessa, la risoluzione del medesimo.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile

Sentenza 26 marzo 2010, n. 7253

Matrimonio concordatario – Delibazione – Obblighi fondamentali del matrimonio – Vizio psichico – Consenso – Buona fede – Ordine pubblico

In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall'ipotesi d'invalidità contemplata dall'art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell'ordinamento italiano. In particolare, tale contrasto non è ravvisabile sotto il profilo del difetto di tutela dell'affidamento della controparte, poiché, mentre in tema di contratti la disciplina generale dell'incapacità naturale da rilievo alla buona o mala fede dell'altra parte, tale aspetto è ignorato nella disciplina dell'incapacità naturale, quale causa d'invalidità del matrimonio, essendo in tal caso preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale inficiato da vizio psichico.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro

Sentenza 21 aprile 2010, n. 9464

Matrimonio canonico – Trascrizione tardiva – Effetti nei confronti dei terzi – Retroattività – Inps – Pensione di reversibilità – Coniugi – Status vedovile – Diritti legittimamente acquisiti dai terzi – Registri dello stato civile

Il matrimonio religioso, a seguito della trascrizione, ha effetti civili dal momento della celebrazione. Detto principio non è derogato in caso di trascrizione tardiva, restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell'ufficiale di stato civile o da volontà dei coniugi. Di conseguenza, la retroattività degli effetti della trascrizione tardiva implica il venir meno dell'eventuale stato vedovile - derivante da un precedente matrimonio - di uno dei coniugi dalla celebrazione del matrimonio religioso. Ne deriva che, a partire da tale momento, cessa anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto, poiché - ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39 - il diritto alla pensione di reversibilità viene meno per sopravvenuto matrimonio.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Seconda Civile. Sentenza 16 giugno 2010, n. 10734

Matrimonio canonico - Trascrizione tardiva post mortem - Effetti nei confronti dei terzi – Retroattività – Coniugi - Diritti legittimamente acquisiti dai terzi - Registri dello stato civile

In presenza della richiesta di uno dei coniugi, effettuata dopo la morte dell'altro, di ottenere la trascrizione di un matrimonio concordatario dopo il quinto giorno dalla pubblicazione, il requisito della "conoscenza" della relativa istanza e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge – imposto dall'art. 8 della legge n. 121 del 1985 – postula l'attualità di siffatta forma di adesione, sicché non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione.

Fonte: www.cassazione.net

Tribunale di Paola Sentenza 3 dicembre 2009

Enti ecclesiastici - Attività commerciali – Fallimento - Servizi sanitari ed assistenziali - Attività Imprenditoriale

Stante l'espressa considerazione normativa della possibilità di svolgimento da parte dell'ente ecclesiastico di attività commerciali o a scopo di lucro (art. 16 l. n. 222/1985 e art. 1 d.lgs. n. 155/2006) e l'osservazione che la disposizione del TUIR ha portata limitata alla previsione di esenzioni fiscali e non una valenza generale nell'ambito civilistico (v. Cass. Sez. I 20/06/2000, n. 8374), si deve ritenere che, ove l'ente ecclesiastico svolga stabilmente attività organizzata di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, sia imprenditore (cfr. Cass. Lav. sentenza 5 gennaio 2001, n. 97 relativa all'Istituto Scolastico Beata Maria De Mattias). Ove l'ente ecclesiastico si faccia imprenditore dovrà, dunque, applicarsi la relativa disciplina ivi compresa quella fallimentare.

Fonte: www.olir.it